

Accordo quadro

per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza e l'utilizzo dell'archivio sinistri di Sicurezza e Ambiente S.p.A. per finalità di monitoraggio dei dati relativi all'incidentalità nelle aree urbane

tra

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani del Molise, con sede in Via Elena n.1 – C.F. 92016000702, in persona del Presidente Avv. Pompilio Sciulli (di seguito “**ANCI Molise**”)

e

Sicurezza e Ambiente S.p.A., con sede Largo Ferruccio Mengaroni, n. 25 – 00133 Roma, C.F. e P. IVA 09164201007, numero REA 1144398, Registro Imprese di Roma, in persona dell'Amministratore Delegato Sabrina Cacciotti, legale rappr.te *pro tempore* (di seguito “**Sicurezza e Ambiente**”)

Premesso

1. che le Amministrazioni Comunali, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” - e in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, devono provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211 del medesimo Decreto. Nell'eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia all'eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che per consolidato orientamento giurisprudenziale la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all'utenza mobile *“dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade*;
3. che ANCI Molise rappresenta Comuni ed Enti di derivazione comunale, ne promuove lo sviluppo e la crescita, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti degli associati;
4. che ANCI Molise – nello svolgimento delle proprie funzioni – si è da tempo impegnata nel fornire direttamente, o nel ricercare sul mercato, servizi da rendere disponibili a favore delle Amministrazioni associate;
5. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è la società che ha ideato il servizio di ripristino della sicurezza stradale post incidente che risponde all'esigenza degli Enti proprietari delle strade di provvedere alla manutenzione e pulizia delle strade in seguito al verificarsi di incidenti stradali;

R

Dee

6. che il servizio di ripristino post incidente è reso da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza costo alcuno per le Amministrazioni e per i cittadini, in quanto gli oneri economici sono sostenuti dalle compagnie assicurative garanti per la r.c.a.;
7. che Sicurezza e Ambiente S.p.A., attraverso l'analisi delle esigenze operative di Enti e Amministrazioni, negli anni ha sviluppato e brevettato tecnologie e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di gestire il servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative (codice della Strada, codice dell'Ambiente, D. Lgs. 81/08....) e dei principi di economicità degli Enti;
8. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di "pulitura della piattaforma stradale" eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, Centri Logistici Operativi, afferenti alla Struttura Centrale di Sicurezza e Ambiente S.p.A.;
9. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è titolare, ed opera attraverso proprie:
 - procedure operative e gestionali coperte da brevetto,
 - mezzi polifunzionali e strumentazioni anch'esse coperte da brevetto,
 - prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti,
 - procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze (attraverso la Centrale Operativa composta da personale altamente specializzato),
 - servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, con assunzione diretta delle relative responsabilità ed oneri economici;il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale;
10. che Sicurezza e Ambiente S.p.A. opera in oltre 1.500 Amministrazioni italiane ed interviene a seguito di un elevato numero di incidenti, molti dei quali sfuggono alle normali rilevazioni statistiche in quanto verificatisi sulle strade di competenza di comuni di piccole dimensioni o per mancanza di lesioni alle persone (morti o feriti);
11. che ANCI Molise, in considerazione dei brevetti e delle peculiarità uniche di Sicurezza e Ambiente S.p.A., è giunta nella determinazione di sottoscrivere il presente Accordo Quadro, al fine di rendere disponibile, a favore delle Amministrazioni associate, uno strumento che garantisca l'esecuzione dell'attività di ripristino post incidente, mediante "pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze" interessate da incidenti stradali, a condizioni di particolare favore, con il massimo della professionalità, trasparenza ed in assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino;

tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. "ANCI Molise" e "Sicurezza e Ambiente S.p.A.", convengono di mettere a disposizione degli Enti locali associati il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante "pulitura della piattaforma stradale e delle sue

- pertinenze*", con le forme e le modalità descritte nel modello di convenzione allegato;
2. ANCI Molise si impegna a promuovere attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale i servizi offerti da Sicurezza e Ambiente e ad autorizzare Sicurezza e Ambiente ad utilizzare il logo dell'ANCI Molise accompagnato dalla dicitura "con l'approvazione dell'ANCI Molise" sui propri materiali promozionali previa autorizzazione specifica da parte dell'ANCI stessa;
 3. le Amministrazioni associate, qualora interessate a convenzionarsi per il servizio offerto da Sicurezza e Ambiente S.p.A., potranno formalmente approvare il modello di convenzione allegato al presente Accordo fermo restando che, nell'ambito della loro autonomia, potranno concordare con Sicurezza e Ambiente S.p.A. qualsivoglia modifica o integrazione dello stesso;
 4. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna ad accogliere le richieste di convenzionamento avanzate da tutti gli Enti associati all'ANCI Molise, indipendentemente dalla rispettiva dimensione e collocazione geografica.

Articolo 2

Analisi flusso dati

Sicurezza e Ambiente si impegna a garantire ad ANCI Molise la possibilità di consultazione della propria banca dati relativa agli interventi effettuati sull'intero territorio della Regione Molise, per l'utilizzo delle informazioni ivi presenti ai sensi dell'art. 56 della Legge 120 del 29.07.2012, nell'ambito delle attività dell'**Osservatorio Nazionale delle Autonomie Locali sulla Sicurezza Stradale**.

Articolo 3

Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino a 31/12/201_ e comunque fino all'eventuale recesso di una di esse, come previsto dal successivo articolo 7.

Articolo 4

Principi generali di regolazione del rapporto

Le Parti si impegnano al rispetto delle normative vigenti e dei comuni principi di etica professionale, al fine di non porre in essere alcuna azione pregiudizievole nei confronti dell'altra Parte e dei terzi in genere.

Le Parti si impegnano a porre in essere ogni cura ed azione per garantire il rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- (a) corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute da terzi, in modo tale da non falsare la concorrenza;
- (b) adozione di pratiche contrattuali nel pieno rispetto dei canoni di correttezza e diligenza.

Articolo 5

Buona fede

Le Parti dichiarano e riconoscono che le pattuizioni oggetto del presente Accordo sono frutto di una amichevole e ponderata intesa tra di loro raggiunta; pertanto si obbligano – quale impegno di correttezza – ad osservarle lealmente e con spirito collaborativo. Resta fermo il fatto che le Parti non sono vincolate ad alcun rapporto di esclusiva e che si riservano la possibilità di stipulare accordi analoghi con altri soggetti operanti nei settori di competenza delle parti.

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Accordo, le Parti si obbligano reciprocamente a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto del generale principio di buona fede di cui all'articolo 1375 del codice civile.

Articolo 6

Recesso

Le Parti convengono sin d'ora che ciascuna di esse potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, comunicando all'altra la propria intenzione tramite raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 gg.

Articolo 7

Acquiescenza

Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inosservanza di una delle Parti degli impegni di correttezza, lealtà, buona fede ed in generale dei doveri stabiliti dal presente Accordo, non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù delle suddette previsioni.

Articolo 8

Riservatezza

Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

Le Parti si impegnano, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente Accordo e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgati da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.


Articolo 9

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l'accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.



Letto, confermato e sottoscritto.

per "ANCI Molise"


per "Sicurezza e Ambiente S.p.A."

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line with a loop, and a final flourish on the right. The signature is positioned above a horizontal dotted line.

Roma, 28 agosto 2015

Si allega alla presente:

- atto convenzionale per l'affidamento del servizio a Sicurezza e Ambiente S.p.A. da parte delle Amministrazioni associate ANCI Molise.